SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 maggio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 30:

Ministero del tesoro: Estrazione effettuata il 2 aprile 1991 per il rimborso di certificati di credito 9,50% - 1984/1994 - Serie sorteggiata per l'ammortamento nella settima estrazione e serie sorteggiate negli anni precedenti.

91A1647

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 16 maggio 1991, n. 155.

Interventi urgenti per la sede dell'istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per ripristinare il compendio, ai fini del funzionamento, entro l'inizio del prossimo anno scolastico, della nuova struttura edilizia destinata all'istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno sul cui attuale edificio si è abbattuto, il 6 dicembre 1990, un aeromobile militare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A parziale copertura della spesa per la realizzazione del nuovo compendio destinato in uso all'istituto tecnico commerciale «Gaetano Salvemini» di Casalecchio di Reno, è assegnato alla provincia di Bologna un contributo di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 1 miliardo per l'anno 1992.

2. Per assicurare l'utilizzazione del compendio a decorrere dal prossimo anno scolastico si applicano le procedure di somma urgenza previste per gli interventi in materia di protezione civile.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi infrastrutturali per la scuola secondaria superiore».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0195

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 13 marzo 1991.

Modificazioni alle deleghe di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per gli atti di competenza dell'Amministrazione conferite ai Sottosegretari di Stato sen. Franco Castiglione e on. Vincenzo Sorice.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visti il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visti i propri decreti in data 6 febbraio 1991 in corso di registrazione alla Corte dei conti concernenti deleghe di attribuzioni ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta l'opportunità di delegare anche le attribuzioni previste dal decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 401, ivi compresa la presidenza delle commissioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della stessa legge e di operare constestualmente una parziale ridistribuzione delle deleghe già conferite;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 401, ivi compresa la presidenza delle commissioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della stessa legge sono delegate al sen. avv. Franco Castiglione, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

Art. 2.

Le seguenti attribuzioni sono delegate all'on. avv. Vincenzo Sorice, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, anziché al sen. avv. Franco Castiglione:

a) ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli ufficiali giudiziari, anche con riferimento alla concessione dei permessi sindacali;

b) servizi degli ufficiali giudiziari e dei messi di conciliazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 marzo 1991

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1991
Registro n. 28 Giustizia, foglio n. 119

91A2199

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 giugno 1990.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi di «Europa 1990».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1989, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1990, fra l'altro, di francobolli celebrativi di «Europa 1990»;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1804 del 15 maggio 1990;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1990, due francobolli celebrativi di «Europa 1990» nei valori da L. 700 e L. 800.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: quattro milioni di esemplari per ciascun soggetto; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette sono dedicate al tema comune «Edifici Postali» e riproducono rispettivamente per il valore da L. 700: il «PALAZZO DELLE POSTE» «ROMA - PIAZZA S. SILVESTRO»; per il valore da L. 800: il «PALAZZO DELLE POSTE» «VENEZIA - FONDACO TEDESCHI».

Completano i francobolli l'emblema della CEPT, la legenda «EUROPA», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «700» e «800».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1990

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1991
Registro n. 8 Poste, foglio n. 144

91A2166

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 26 aprile 1991.

Autorizzazione all'Istituto Medicanova di Battipaglia all'uso sperimentale di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda inoltrata a questo Ministero dall'Istituto Medicanova di Battipaglia (Salerno), in data 7 giugno 1988, al fine di ottenere l'autorizzazione all'installazione ed uso di una apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica nucleare - mod. Gyroscan T5 da 0,5 Tesla di fabbricazione Philips, ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 1985;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visti i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore di sanità rispettivamente in data 11 giugno 1990 e 23 gennaio 1991;

Visti, altresì, i pareri favorevoli alla installazione ed uso espressi dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro rispettivamente in data 3 gennaio 1990 e 28 novembre 1990;

Atteso che questo Ministero ha autorizzato il suddetto Istituto alla installazione della citata apparecchiatura in data 25 giugno 1990;

Sentito al riguardo il Consiglio superiore di sanità, che ha espresso parere favorevole all'uso sperimentale dell'apparecchiatura stessa in data 21 marzo 1991;

Decreta:

L'Istituto Medicanova di Battipaglia (Salerno) è autorizzato ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 29 novembre 1985, all'uso sperimentale, per un periodo biennale, dell'apparecchiatura di cui alle premesse a decorrere dalla data del presente provvedimento.

L'autorizzazione di cui all'art. 5 del citato decreto ministeriale 29 novembre 1985 potrà essere rilasciata sulla base dei risultati conseguiti nella fase sperimentale dal suddetto Istituto e resi noti a questo Ministero nelle forme previste dall'art. 4 dello stesso decreto ministeriale 29 novembre 1985.

Roma, 26 aprile 1991

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

91A2209

ORDINANZA 10 maggio 1991.

Vaccinazione obbligatoria antirabbica dei cani ed altri animali domestici.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, 503;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare art. 32;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità sulla profilassi della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;

Visto il decreto 23 marzo 1990 concernente la produzione, l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per la profilassi immunizzante obbligatoria degli animali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1990;

Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 10 novembre 1988;

Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;

Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei Paesi confinanti con l'Italia ed in alcune province della regione Friuli-Venezia Giulia;

Attesa quindi la necessità di conferire uno stato immunitario ai cani ed agli altri animali domestici presenti nelle zone maggiormente esposte al rischio del contagio;

Ordina:

1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione rabida.

2. Le competenti autorità sanitarie delle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e delle province autonome di Bolzano e di Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della rabbia silvestre nei Paesi esteri confinanti e nel territorio nazionale.

3. Le competenti autorità delle regioni e province autonome indicate nei commi precedenti in relazione alla valutazione del rischio del contagio individuano le zone stabilendone l'ampiezza, nelle quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio. Con lo stesso provvedimento, determinano, altresì, le specie animali che devono essere sottoposte al trattamento vaccinale antirabbico e prevedono l'esecuzione della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in età di vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.

Art. 2.

1. Le operazioni di vaccinazione dovranno, di norma, avere inizio il 15 maggio per concludersi il 31 luglio 1991.

2. La data di inizio e quella di completamento degli interventi vaccinali può essere anticipata o differita per particolari necessità profilattiche o di ordine tecnico-organizzativo, dandone tempestiva segnalazione al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi veterinari.

Art. 3.

1. A completamento delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, le autorità sanitarie delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono, previa autorizzazione del Ministero della sanità, disporre l'obbligo della vaccinazione antirabbica dei cani e di altre specie animali fra quelle previste dall'art. 1 ove ricorrano giustificati motivi epizootologici.

Art. 4.

1. Le competenti autorità sanitarie predispongono per i trattamenti immunizzanti dei cani, piani di vaccinazione nei quali devono essere, tra l'altro, individuate le strutture pubbliche o private nelle quali sono eseguiti i trattamenti stessi. L'individuazione di dette strutture deve consentire un adeguato espletamento del servizio in relazione alle esigenze territoriali ed ai tempi prefissati per il completamento delle vaccinazioni. In detti piani saranno altresì indicati i giorni e le ore in cui sono effettuati i trattamenti immunizzanti.

Art. 5.

1. Le vaccinazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate dai veterinari delle unità sanitarie locali o da veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

2. Alle spese derivanti dall'acquisto, distribuzione ed impiego del vaccino antirabbico le regioni, le province autonome e le unità sanitarie locali, ciascuno per la parte di propria competenza, provvedono in conformità delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 23 marzo 1990 ed 8 agosto 1988, n. 476, citati nelle premesse.

3. L'onere derivante dalle suddette spese grava sui fondi assegnati alle regioni e province autonome sul cap. 5941 del bilancio del Ministero del tesoro, esercizio finanziario 1991 concernente il Fondo sanitario nazionale.

Art. 6.

1. I proprietari dei cani, che non intendano avvalersi delle prestazioni vaccinali antirabbiche da parte dei veterinari di cui al precedente art. 5, possono rivolgersi ad altri veterinari regolarmente iscritti all'albo professionale ed appositamente autorizzati dalla competente autorità sanitaria.

2. In quest'ultimo caso le spese per l'acquisto del vaccino e la prestazione veterinaria sono a carico dei proprietari interessati.

Art. 7.

1. Delle avvenute vaccinazioni, oltre agli adempimenti previsti dall'ultimo comma dell'art. 65 del vigente regolamento di polizia veterinaria, deve essere rilasciato ai proprietari dei cani vaccinati un attestato conforme al modello allegato.

Art. 8.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO

Regione .... U.S.L. ....

Comune di ....

Attestato n. ....

Il sottoscritto veterinario...
attesta di aver praticato in data ....
la vaccinazione antirabbica precontagio al cane di sesso................
di età .... di razza .... di taglia ....
appartenente al sig...
abitante in ....

Vaccino impiegato .... serie ....

Istituto produttore..

Il veterinario vaccinatore

....

91A2201

ORDINANZA 10 maggio 1991.

Norme per la profilassi di malattie di animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione n. 89/162/CEE della Commissione delle Comunità europee del 10 febbraio 1989, concernente la notifica delle malattie degli animali;

Vista la decisione n. 90/134/CEE della Commissione delle Comunità europee del 6 marzo 1990, concernente la notifica delle malattie degli animali;

Vista la raccomandazione dell'Office International des Epizooties (OIE) concernente la notifica di alcune malattie degli animali;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità del 28 febbraio 1991;

Ritenuto necessario aggiornare le norme profilattiche in vigore al fine di renderle più rispondenti alle condizioni zoosanitarie attuali mediante la programmazione di azioni di profilassi e lotta uniformi su tutto il territorio nazionale ed aderenti alle realtà operative del momento;

Ordina:

Art. 1.

All'art. 1 del vigente regolamento di polizia veterinaria sono aggiunte le seguenti malattie a carattere infettivo e diffusivo:

encefalopatia spongiforme dei bovini;
scrapie;
setticemia emorragica virale dei pesci;
necrosi ematopoietica infettiva dei pesci;
viremia primaverile della carpa;
stomatite vescicolare;
peste dei piccoli ruminanti;
febbre della valle del Rift;
dermatite nodulare contagiosa.

Art. 2.

Nei casi di insorgenza delle malattie sopra indicate le unità sanitarie locali competenti per giurisdizione applicheranno le disposizioni, in quanto applicabili, contenute nel regolamento di polizia veterinaria e modificazioni successive.

Di tale insorgenza sarà data telegrafica informazione all'assessorato alla sanità della regione di competenza ed al Ministero della sanità.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti il Ministro della sanità adotterà i necessari provvedimenti per la profilassi delle malattie degli animali di cui all'art. 1.

Il Ministero della sanità impartirà, altresì, disposizioni integrative alle misure adottate dalle autorità sanitarie locali competenti, ai fini del coordinamento e dell'indirizzo della programmazione nazionale e comunitaria delle attività sanitarie correlate.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, 10 maggio 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A2200

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 gennaio 1991.

Stralcio di un'area nei comuni di Cellatica e Concesio dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di un elettrodotto a 220/380 volts da parte dell'ENEL - zona di Brescia. (Deliberazione n. V/5148).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione dell'ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione dell'ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da ENEL - zona Brescia, per la realizzazione di elettrodotto 220/380 volts su area ubicata nei comuni di Cellatica, mappali 1, 5, foglio 6, Concesio mappale 150, foglio 29, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431 nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 18, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nel dotare del servizio elettrico utenze attualmente prive;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 18, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comuni di Cellatica, mappali 1, 5, foglio 6, e Concesio, mappale 150, foglio 29, dall'ambito territoriale n. 18 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 18, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940. n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Cellatica e Concesio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 29 gennaio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la sistemazione della strada «Lott-Bursecc» da parte del Consorzio viabilità oltre Adda. (Deliberazione n. V/5546).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431. in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale per la sistemazione strada su area ubicata nel comune di Grosio (Sondrio), mappali 45. 46, foglio 74, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali consistenti nella sistemazione di una strada agrosilvopastorale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappali 45, 46, foglio 74, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosio (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 febbraio 1991

p. *Il presidente:* FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2141

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Ponna, Ossuccio, Lenno, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di sistemazione della strada agricola-forestale «Tellero-Boffalora-Monte Galbiga» da parte della comunità montana «Lario Intelvese». (Deliberazione n. V/5547).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla comunità montana per la realizzazione di lavori di sistemazione della strada agricola-forestale «Tellero-Boffalora-Monte Galbiga» su area ubicata nei comuni di Ponna, mappale 1391, foglio 3, mappale 1406, foglio 10, mappale 1395, foglio 4; Ossuccio, mappale 1305, foglio 4*c*, mappale 1340, foglio 4*d*, mappale 2661, foglio 5*a*; Lenno, mappale 1130, foglio 2, mappale 2703, foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del provvedimento amministrativo *ex lege* n. 1497/1939 ed elenchi di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 4, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale», dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» e «sociali», consistenti nel miglioramento del collegamento tra la valle e gli alpeggi;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale dei lavori;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 4, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nei comuni di Ponna, mappale 1391, foglio 3, mappale 1406, foglio 10, mappale 1395, foglio 4; Ossuccio, mappale 1305, foglio 4*c*, mappale 1340, foglio 4*d*, mappale 2661, foglio 5*a*; Lenno, mappale 1130, foglio 2, mappale 2703, foglio 3, dall'ambito territoriale n. 4 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 4, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare ai sindaci dei comuni di Ponna, Lenno, Osuccio copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provvedano ad affiggerla all'albo comunale; i comuni stessi dovranno tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 febbraio 1991

p. *Il presidente:* FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2142

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Milano dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere aeroportuali da parte della società S.E.A. (Deliberazione n. V/5549).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431».

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla Società S.E.A. per la realizzazione di opere aeroportuali su area ubicata nel comune di Milano mappali 31 (parte), 32, 30, 29, 23, 25 e 27, foglio 448, mappali 16, 5, 4, 7, 8, 17, 10, 18, 19, 9, 11 e 20, foglio 492, mappale 1, foglio 539, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 7, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'assicurare le condizioni operative di sicurezza nell'attività aeroportuale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal

prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del contenuto impatto ambientale degli interventi;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 7, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Milano, mappali 31 (parte), 32, 30, 29, 23, 25 e 27, foglio 448, mappali 16, 5, 4, 7, 8, 17, 10, 18, 19, 9, 41 e 20, foglio 492, mappale 1, foglio 539, dall'ambito territoriale n. 7 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 7, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Milano copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 febbraio 1991

p. *Il presidente:* FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2143

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Villa di Tirano dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della presa dell'acquedotto in località Yada da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/5552).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Villa di Tirano (Sondrio) per la realizzazione di nuova presa acquedotto loc. Yada su area ubicata nel comune di Villa di Tirano (Sondrio) mappali 49, 55, 56, 61 e 62, foglio 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel fabbisogno idrico-potabile alla popolazione residente;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione della minima entità dei manufatti da realizzare sull'ambiente esterno;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431, e in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Villa di Tirano (Sondrio) mappali 49, 55, 56, 61 e 62, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Villa di Tirano (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 12 febbraio 1991

p. *Il presidente:* FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

91A2144

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valmasino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per l'escavazione di trovanti di granito da parte della ditta Barola Diego e Luciano. (Deliberazione n. V/5827).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla ditta Barola Diego e Luciano per la realizzazione di escavazione trovanti di granito su area ubicata nel comune di Valmasino mappale 2 (parte), foglio 29, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Vista la deliberazione n. 136 del consiglio comunale di Valmasino in data 6 novembre 1989;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel garantire il posto di lavoro ai dipendenti della ditta;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in

esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione delle finalità di recupero ambientale degli interventi;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valmasino, mappale 2 (parte), foglio 29, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valmasino copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2145

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione da parte dell'ANAS di lavori di somma urgenza per il consolidamento e l'adeguamento di un ponte in muratura gravemente lesionato.
(Deliberazione n. V/5830).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ANAS per la realizzazione di lavori di somma urgenza per il consolidamento e l'adeguamento di un ponte in muratura gravemente lesionato su area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio) mappali 69 e 74, foglio 39, mappali 63, 23 e 97, foglio 46, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'eliminazione pregiudizievole per la sicurezza della circolazione stradale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità; tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto, che vanno ad interessare un manufatto già esistente, e del carattere temporaneo della pista per deviare il traffico dal ponte oggetto di lavori di consolidamento ed adeguamento;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), mappali 69 e 74, foglio 39, mappali 63, 23 e 97, foglio 46, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Madesimo (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il potenziamento delle prese e delle condotte della sorgente «Zarol» ed opere al serbatoio da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/5832).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Grosotto (Sondrio), per la realizzazione di potenziamento prese e condotte della sorgente «Zarol» ed opere al serbatoio su area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), mappali 269, 270, 272, 274, 275, 287, 288, 289, 290, 293,

294, 303, 307, 311, 350 e 358, foglio 17, mappali 11, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 45, 53, 57, 58, 59, 61, 69, 70, 164 e 165, foglio 28, mappali 1 e 2, foglio 30, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella fornitura d'acqua potabile;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del minimo impatto ambientale delle opere fuori terra;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio) mappali 269, 270, 272, 274, 275, 287, 288, 289, 290, 293, 294, 303, 307, 311, 350 e 358, foglio 17, mappali 11, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 43, 45, 53, 57, 58, 59, 61, 69, 70, 164 e 165, foglio 28, mappali 1 e 2, foglio 30, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosotto (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2147

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada di collegamento da parte dell'amministrazione comunale stessa. (Deliberazione n. V/5833).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Bianzone per la realizzazione di strada di collegamento Nemina - Piazzeda su area ubicata nel comune di Bianzone (Sondrio) mappali 243, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 252, 254, 255, 326, 268, 269, 260, 261, 263, 265, 266, 267, 278, 300 e 301, foglio 14, mappali 2 e 1, foglio 21, mappali 17, 15, 63, 258, 260, 265, 168, 166, 266, 267, 268, 269, 62, 67, 66, 568, 567, 64, 19, 61, 20, 21, 22 e 23, foglio 22, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)* della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel permettere alla cittadinanza di Bianzone di raggiungere e coltivare terreni agricoli;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carrattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Bianzone (Sondrio) mappali 243, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 252, 254, 255, 326, 268, 269, 260, 261, 263, 265, 266, 267, 278, 300 e 301, foglio 14, mappali 2 e 1, foglio 21, mappali 17, 15, 63, 258, 260, 265, 168, 166, 266, 267, 268, 269, 62, 67, 66, 568, 567, 64, 19, 61, 20, 21, 22 e 23, foglio 22, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Bianzone (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2148

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 9 maggio 1991, n. 905/U.L.

Revisione dei prezzi contrattuali nei lavori pubblici. Legge 28 febbraio 1986, n. 41, art. 33.

A tutti i Ministeri

Al Consiglio superiore dei lavori pubblici

Alla Direzione generale dell'A.N.A.S.

Alle direzioni generali del Ministero

Al Segretariato generale del C.E.R.

Al Magistrato alle acque

Al Magistrato per il Po

Ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche

All'Ispettorato generale per l'A.N.C. e per i contratti

e, per conoscenza:

A tutte le giunte regionali

Alla provincia autonoma di Trento

Alla provincia autonoma di Bolzano

A tutte le giunte provinciali

Agli Istituti autonomi per le case popolari

All'A.N.C.I. - Associazione nazionale comuni d'Italia

1. Le modificazioni apportate all'istituto della revisione dei prezzi nei lavori pubblici dalle disposizioni contenute nell'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 ed i dubbi interpretativi che ne sono conseguiti hanno comportato l'esigenza di sottoporre all'esame del Consiglio di Stato le questioni fonti delle maggiori perplessità sul piano attuativo.

A seguito del parere reso dall'organo consultivo (Sez. II, 16 gennaio 1991, n. 1279/90), si forniscono i seguenti elementi di chiarificazione per la soluzione delle questioni stesse.

2. Circa il significato da attribuire all'espressione «durata dei lavori», che ha dato luogo al dubbio se si debba far riferimento alla durata prevista dal contratto ovvero a quella effettiva, è da ritenere corretta quest'ultima interpretazione con la conseguenza che la revisione, ammessa solo, secondo il dettato normativo, per i lavori aventi durata superiore all'anno, deve essere accordata tutte le volte che la durata effettiva dei lavori, calcolata a partire dalla data di aggiudicazione, supera i trecentosessanta giorni, indipendentemente dalla eventuale durata infrannuale contrattualmente stabilita.

In ordine, poi, alla connessa questione del rilievo da attribuire, sempre sotto il profilo del riconoscimento della revisione dei prezzi, ai fatti sopravvenuti comportanti la protrazione oltre l'anno dei lavori di durata inferiore all'anno, devono essere considerati rilevanti a tali fini, in ogni caso, i lavori aggiuntivi, così come le sospensioni e le proroghe disposte per esigenze dell'Amministrazione; vanno, pertanto, escluse le sospensioni e le proroghe riconducibili a fatti dell'impresa.

3. Quanto al prezzo corrente al momento dell'aggiudicazione da prendere in considerazione ai fini del calcolo revisionale, esso, in linea di principio, va individuato, tenuto conto della cadenza semestrale delle tabelle compilate dalle apposite commissioni regionali, nel prezzo afferente al semestre nel quale l'aggiudicazione si colloca temporalmente.

Peraltro, con riferimento all'individuazione della tabella applicabile tra quella conosciuta dall'impresa al momento dell'aggiudicazione, benché inerente ad un periodo precedente, e quella relativa al periodo in cui cade l'aggiudicazione, ma non ancora pubblicata, si deve fare riferimento ai valori riportati nella tabella vigente al momento dell'aggiudicazione, anche se non ancora pubblicata e, quindi, sconosciuta all'impresa, salvo le successive indicazioni che potranno emergere dagli ulteriori approfondimenti in corso da parte dello stesso organo consultivo.

Infatti, nell'ambito di tale disamina, il Consiglio di Stato si è posto anche il problema se l'aggiudicazione debba in ogni caso rappresentare il termine iniziale cui ancorare il procedimento per il computo revisionale, avendo osservato come, nei casi in cui intercorra un notevole lasso di tempo tra il momento dell'offerta e quello dell'aggiudicazione, motivi di equità imporrebbero di individuare tale termine con riferimento al momento dell'offerta.

4. Con riguardo, poi alla previsione del terzo comma dell'art. 33, secondo cui «la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa a decorrere dal secondo anno successivo all'aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta», tale norma va interpretata nel senso che devono essere esclusi dalla revisione non solo i lavori afferenti al primo anno, ma anche quella quota dei lavori del secondo anno corrispondenti all'anticipazione concessa.

5. Infine, circa il criterio di determinazione della percentuale del 10%, se cioè questa debba essere computata con riferimento all'intero ammontare del-

l'importo contrattuale, oppure alla sola parte di questo assoggettata a revisione, l'alea percentuale va applicata sul totale dell'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, diminuito della somma concessa a titolo d'anticipazione nonché di quella corrispondente ai lavori eseguiti nel primo anno.

6. Nel far riserva di integrare le presenti chiarificazioni, non appena il Consiglio di Stato avrà espresso il proprio avviso sull'ulteriore quesito sottoposto al suo esame e di cui sopra è cenno, si invitano le amministrazioni e gli uffici destinatari o, comunque, interessati, a tener conto di quanto sopra ai fini di un'applicazione il più possibile omogenea della normativa sulla revisione dei prezzi dei lavori pubblici.

Attesa la rilevanza delle poste questioni e delle soluzioni prospettate, si ravvisa l'opportunità della loro più ampia conoscenza mediante la pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 maggio 1991

Il Ministro: PRANDINI

91A2218

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 30 aprile 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Rafael Guiliche Sengo Goncalves, ambasciatore della Repubblica del Mozambico, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 30 aprile 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Judith Attah, ambasciatore della Repubblica federale della Nigeria, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 30 aprile 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Ingvi S. Ingvarsson, ambasciatore della Repubblica d'Islanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 30 aprile 1991 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Phoune Khammounheuang, ambasciatore della Repubblica democratica popolare del Laos, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

91A2152

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori cavallo di razza Maremmana, in Grosseto

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1991, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 8, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori cavallo di razza Maremmana, con sede in Grosseto, e ne è approvato lo statuto.

91A2156

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione piscicoltori italiani, in Verona

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1991, registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 26, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione piscicoltori italiani, già con sede in Treviso, ed ora con sede in Verona.

91A2157

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenchi numeri 3 e 4

È stata denunziata la perdita dei certificati nominativi appresso indicati ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati:

certificato nominativo n. 833 dei B.T.P. 12,50% - 1° marzo 1990/94 di nominali L. 100.000 intestato al Capitolo dei Canonici della Cattedrale di S. Miniato (Pisa);

certificato nominativo della rendita 5% (1935) n. 264826 di nominali L. 2.563.600 intestato al comune di Santomenna (Salerno).

ANNOTAZIONE:

Ipotecata a favore della Cassa depositi e prestiti a parziale garanzia del mutuo di L. 12.231.100, acceso con la detta Cassa depositi e prestiti per la costruzione dell'acquedotto comunale, e l'usufrutto spetta alla citata Cassa depositi e prestiti per la durata di anni trenta a decorrere dal 1° gennaio 1956 a tutto il 31 dicembre 1985, giusta deliberazione del consiglio comunale in data 30 dicembre 1952, n. 23, registrata ad Eboli il 3 settembre 1954 al n. 222, mod. I, vol. 92.

N. B. — Proviene dalla iscrizione n. 244255, annullata per traslazione e non potrà essere alienata, venduta o cambiata in modo da garantire al comune, titolare una rendita fissa e perenne, giusta le deliberazioni 13 settembre 1951 e 17 novembre 1951 del comune stesso.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

91A2153

N. 89

Corso dei cambi del 9 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1288.200	1288,200	1288,20	1288.200	1288,200	1288.200	1287,980	1288.200	1288.200	1288,200
E.C.U.	1523,750	1523,750	1525 —	1523,750	1523,750	1523.750	1523.700	1523.750	1523.750	1523.75
Marco tedesco	739,750	739,750	740 —	739.750	739,750	739.750	739.900	739,750	739,750	739,75
Franco francese	218,710	218,710	219 —	218,710	218,710	218.710	218.740	218,710	218,710	218,70
Lira sterlina	2201,750	2201,750	2200 —	2201,750	2201,750	2201.750	2201,960	2201,750	2201,750	2201,75
Fiorino olandese	656,730	656,730	657 —	656,730	656,730	656.730	656,800	656.730	656,730	656,730
Franco belga	35,993	35,993	36,020	35,993	35,993	35,993	35,998	35.993	35,993	35,990
Peseta spagnola	11,979	11,979	12 —	11,979	11,979	11,979	11.980	11,979	11,979	11,980
Corona danese	193,550	193.550	194 —	193.550	193.550	193,550	193.550	193.550	193.550	193.55
Lira irlandese	1983,100	1983,100	1980 —	1983,100	1983,100	1983.100	1981.700	1983,100	1983,100	—
Dracma greca	6,780	6,780	6,780	6.780	6,780	6,780	6.780	6,780	6,780	
Escudo portoghese	8,511	8,511	8,580	8,511	8,511	8,511	8,514	8,511	8.511	8.520
Dollaro canadese	1116.250	1116,250	1118 —	1116,250	1116.250	1116,250	1115,750	1116,250	1116.250	1116,25
Yen giapponese	9,286	9,286	9,320	9,286	9,286	9,286	9,292	9,286	9,286	9,290
Franco svizzero	875,650	875,650	875 —	875,650	875,650	875,650	875,840	875,650	875,650	875.75
Scellino austriaco	105,105	105,105	105,20	105,105	105,105	105,105	105,100	105.105	105.105	105.100
Corona norvegese	190,180	190,180	191 —	190,180	190,180	190,180	190,300	190.180	190.180	190.170
Corona svedese	207,790	207,790	208 —	207.790	207.790	207,790	207.880	207.790	207,790	207.79
Marco finlandese	317,670	317,670	317,50	317,670	317,670	317,670	317,700	317.670	317.670	—
Dollaro australiano	1009,500	1009,500	1011 —	1009,500	1009,500	1009,500	1009,500	1009.500	1009,500	1009,500

Media dei titoli del 9 maggio 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	68,900
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,250
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	99,150
» » » 22- 6-1987/91	99,750
» » » 18- 3-1987/94	85,250
» » » 21- 4-1987/94	85,250
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988/96	97 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,450
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,50
» » » TR 2,5% 1983/93	98 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984,91	99,970
» » » » 1- 7-1984/91	100 —
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,500
» » » » 1-10-1984/91	100,550
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,400
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985,92	100,325
» » » » 18- 4-1986/92	100,750
» » » » 19- 5-1986,92	101
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987,92	100,375
» » » » 1-11-1987,92	100,425
» » » » 1-12-1987/92	100,250
» » » » 1- 1-1988,93	99,250

Certificati di	credito del	Tesoro	Ind.	1- 2-1988,93. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 3-1988·93. . . .	100,075
»	»	»	»	1- 4-1988'93. . . .	100,400
»	»	»	»	1- 5-1988·93. . . .	100,350
»	»	»	»	1- 6-1988 93. . . .	100,500
»	»	»	»	18- 6-1986 93. . . .	99.900
»	»	»	»	1- 7-1988 93. . . .	100.450
»	»	»	»	17- 7-1986 93. . . .	99.650
»	»	»	»	1- 8-1988 93. . . .	100,175
»	»	»	»	19- 8-1986,93. . . .	99,275
»	»	»	»	1- 9-1988 93. . . .	100,400
»	»	»	»	18- 9-1986 93. . . .	99,150
»	»	»	»	1-10-1988 93. . . .	100.400
»	»	»	»	20-10-1986,93. . . .	99.250
»	»	»	»	1-11-1988 93. . . .	100,750
»	»	»	»	18-11-1986 93. . . .	99,450
»	»	»	»	19-12-1986 93. . . .	99,600
»	»	»	»	1- 1-1989;94. . . .	99,500
»	»	»	»	1- 2-1989 94. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 3-1989 94. . . .	100 —
»	»	»	»	15- 3-1989'94. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 4-1989·94. . . .	100,275
»	»	»	»	1- 9-1989;94. . . .	99,950
»	»	»	»	1-10-1987·94. . . .	99,450
»	»	»	»	1-11-1989 94. . . .	100,025
»	»	»	»	1- 1-1990·95. . . .	99,450
»	»	»	»	1- 2-1985,95. . . .	100.325
»	»	»	»	1- 3-1985,95. . . .	99,700
»	»	»	»	1- 3-1990 95. . . .	99,625
»	»	»	»	1- 4-1985:95. . . .	99,675
»	»	»	»	1- 5-1985·95. . . .	99,650
»	»	»	»	1- 5-1990;95. . . .	99,755
»	»	»	»	1- 6-1985 95. . . .	99,350
»	»	»	»	1- 7-1985·95. . . .	99,250
»	»	»	»	1- 7-1990 95. . . .	99.300
»	»	»	»	1- 8-1985 95. . . .	99,075
»	»	»	»	1- 9-1985 95. . . .	99,250
»	»	»	»	1-10-1985'95. . . .	99,015
»	»	»	»	1-11-1985 95. . . .	99,300
»	»	»	»	1-12-1985;95. . . .	99,400
»	»	»	»	1- 1-1986,96. . . .	99,400
»	»	»	»	1- 1-1986 96 II . .	99,600
»	»	»	»	1- 2-1986·96. . . .	99.750
»	»	»	»	1- 3-1986 96. . . .	99,925
»	»	»	»	1- 4-1986,96. . . .	100 —
»	»	»	»	1- 5-1986,96. . . .	99.925
»	»	»	»	1- 6-1986 96. . . .	99,675
»	»	»	»	1- 7-1986'96. . . .	99.520
»	»	»	»	1- 8-1986·96. . . .	98.875
»	»	»	»	1- 9-1986 96. . . .	99,250
»	»	»	»	1-10-1986,96. . . .	97,900
»	»	»	»	1-11-1986 96. . . .	97.980
»	»	»	»	1-12-1986 96. . . .	98.075
»	»	»	»	1- 1-1987 97. . . .	98.125
»	»	»	»	1- 2-1987,97. . . .	98.300
»	»	»	»	18- 2-1987·97. . . .	98,275
»	»	»	»	1- 3-1987'97. . . .	98,800
»	»	»	»	1- 4-1987 97. . . .	98.980
»	»	»	»	1- 5-1987 97. . . .	98.950
»	»	»	»	1- 6-1987'97. . . .	98,780
»	»	»	»	1- 7-1987 97. . . .	97.825
»	»	»	»	1- 8-1987'97. . . .	97.680
»	»	»	»	1- 9-1987·97. . . .	97.950

Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991.	99,600
»	»	»	11,50%	21-12-1991.	99,600
»	»	»	9,25%	1- 1-1992.	98,775
»	»	»	9,25%	1- 2-1992.	98,500
»	»	»	11,00%	1- 2-1992.	99,175
»	»	»	9,15%	1- 3-1992.	98,375
»	»	»	12,50%	17- 3-1992.	100,050
»	»	»	9,15%	1- 4-1992.	98,325
»	»	»	11,00%	1- 4-1992.	99,075
»	»	»	12,50%	1- 4-1992.	100.100
»	»	»	12,50%	1- 4-1990·92	100,125
»	»	»	12,50%	18- 4-1992.	100.100
»	»	»	9,15%	1- 5-1992.	98.700
»	»	»	11,00%	1- 5-1992.	99,250
»	»	»	12,50%	1- 5-1992.	100,250
»	»	»	12,50%	17- 5-1992.	100,175
»	»	»	9,15%	1- 6-1992.	98.600
»	»	»	10.50%	1- 7-1992.	99,525
»	»	»	11,50%	1- 7-1992.	99,425
»	»	»	11,50%	1- 8-1992.	99,275
»	»	»	12,50%	1- 9-1992.	100,125
»	»	»	12,50%	1-10-1992.	100,200
»	»	»	12,50%	1- 2-1993.	100,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1993.	100 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993.	99,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1993.	99,900
»	»	»	12,50%	1-10-1993.	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993.	99,925
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99.950
»	»	»	12,50%	17-11-1993.	99,850
»	»	»	12,50%	1-12-1993.	99.875
»	»	»	12,50%	1- 1-1994.	99,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1990;94	99.600
»	»	»	12,50%	1- 2-1990,94	99,525
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,675
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,600
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99.500
»	»	»	12,50%	1- 7-1990·94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 6-1990·97	98,475
»	»	»	12,50%	16- 6-1990,97	98.275

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984 91	11,25% .	100,150
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	100,150
»	»	»	»	21- 3-1988;92	8,50% .	99,180
»	»	»	»	26- 4-1988;92	8,50% .	98,830
»	»	»	»	25- 5-1988'92	8.50% .	98.550
»	»	»	»	22-11-1984,92	10.50% .	101,350
»	»	»	»	22- 2-1985,93	9,60% .	100,480
»	»	»	»	15- 4-1985·93	9,75% .	101,425
»	»	»	»	22- 7-1985·93	9,00% .	99,450
»	»	»	»	25- 7-1988,93	8,75% .	97,275
»	»	»	»	28- 9-1988·93	8,75% .	97,150
»	»	»	»	26-10-1988'93	8.65% .	96,700
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	99,575
»	»	»	»	28-11-1988/93	8.50% .	96.125
»	»	»	»	28-12-1988 93	8,75% .	96,450
»	»	»	»	21- 2-1986'94	8,75% .	99,300
»	»	»	»	25- 3-1987'94	7.75% .	95,700
»	»	»	»	19- 4-1989·94	9,90% .	103,675
»	»	»	»	26- 5-1986,94	6,90% .	95,030
»	»	»	»	26- 7-1989 94	9.65% .	98,675
»	»	»	»	30- 8-1989;94	9.65% .	100,250
»	»	»	»	26-10-1989,94	10.15% .	100,375
»	»	»	»	22-11-1989;94	10,70% .	104,800
»	»	»	»	24- 1-1990;95	11,15% .	104,500
»	»	»	»	27- 3-1990;95	12,00% .	105,400
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	100,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M09051

N. 90

Corso dei cambi del 10 maggio 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1283,600	1283,600	1283,75	1283,600	1283,600	1283,600	1283,900	1283,600	1283,600	—
E.C.U.	1523,100	1523,100	1524 —	1523,100	1523,100	1523,100	1523,100	1523,100	1523,100	—
Marco tedesco	739,870	739,870	740 —	739,870	739,870	739,870	739,840	739,870	739,870	—
Franco francese	218,750	218,750	218,90	218,750	218,750	218,750	218,690	218,750	218,750	—
Lira sterlina	2198 —	2198 —	2204 —	2198 —	2198 —	2198 —	2197,900	2198 —	2198 —	—
Fiorino olandese	656,710	656,710	657 —	656,710	656,710	656,710	656,710	656,710	656,710	—
Franco belga	35,998	35,998	36,020	35,998	35,998	35,998	35,998	35,998	35,998	—
Peseta spagnola	11,971	11,971	12,020	11,971	11,971	11,971	11,969	11,971	11,971	—
Corona danese	193,630	193,630	193,500	193,630	193,630	193,630	193,630	193,630	193,630	—
Lira irlandese	1982,500	1982,500	1980 —	1982,500	1982,500	1982,500	1982,400	1982,500	1982,500	—
Dracma greca	6,764	6,764	6,780	6,764	6,764	6,764	6,776	6,764	6,764	—
Escudo portoghese	8,499	8,499	8,580	8,499	8,499	8,499	8,500	8,499	8,499	
Dollaro canadese	1113,150	1113,150	1114 —	1113,150	1113,150	1113,150	1113,090	1113,150	1113,150	—
Yen giapponese	9,234	9,234	9,270	9,234	9,234	9,234	9,234	9,234	9,234	—
Franco svizzero	874,540	874,540	874,50	874,540	874,540	874,540	874,750	874,540	874,540	—
Scellino austriaco	105,118	105,118	105,20	105,118	105,118	105,118	105,135	105,118	105,118	—
Corona norvegese	190,210	190,210	190,500	190,210	190,210	190,210	190,240	190,210	190,210	—
Corona svedese	207,420	207,420	207,500	207,420	207,420	207,420	207,400	207,420	207,420	—
Marco finlandese	317,250	317,250	317,50	317,250	317,250	317,250	317,250	317,250	317,250	—
Dollaro australiano	1003,950	1003,950	1007 —	1003,950	1003,950	1003,950	1004 —	1003,950	1003,950	—

Media dei titoli del 10 maggio 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	68,90
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,25
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,250
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	99,150
» » » 22- 6-1987/91	99,100
» » » 18- 3-1987/94	84,975
» » » 21- 4-1987/94	84,975
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,900
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,500
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,900
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	109,500
» » » TR 2,5% 1983/93	97,90
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1984/91	99,970
» » » » 1- 7-1984/91	100,025
» » » » 1- 8-1984/91	100,250
» » » » 1- 9-1984/91	100,475
» » » » 1-10-1984/91	100,600
» » » » 1-11-1984/91	100,650
» » » » 1-12-1984/91	100,425
» » » » 1- 1-1985/92	100,325
» » » » 1- 2-1985/92	100,350
» » » » 18- 4-1986/92	101,100
» » » » 19- 5-1986/92	101 —
» » » » 20- 7-1987/92	100,250
» » » » 19- 8-1987/92	100,350
» » » » 1-11-1987/92	100,475
» » » » 1-12-1987/92	100,300
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,950
» » » »	1- 3-1988/93	100.075
» » » »	1- 4-1988/93	100,325
» » » »	1- 5-1988/93	100,700
» » » »	1- 6-1988/93	100,550
» » » »	18- 6-1986/93	99,900
» » » »	1- 7-1988/93	100,450
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,375
» » » »	19- 8-1986/93	99.275
» » » »	1- 9-1988/93	100,350
» » » »	18- 9-1986/93	99.200
» » » »	1-10-1988/93	100,400
» » » »	20-10-1986/93	99,250
» » » »	1-11-1988/93	100,775
» » » »	18-11-1986/93	99,425
» » » »	19-12-1986/93	99,500
» » » »	1- 1-1989/94	99,950
» » » »	1- 2-1989/94	99.970
» » » »	1- 3-1989/94	100,050
» » » »	15- 3-1989/94	100 -
» » » »	1- 4-1989/94	100,250
» » » »	1- 9-1989/94	99,990
» » » »	1-10-1987/94	99,450
» » » »	1-11-1989/94	100,025
» » » »	1- 1-1990/95	99,475
» » » »	1- 2-1985/95	100,350
» » » »	1- 3-1985/95	99,625
» » » »	1- 3-1990/95	99,675
» » » »	1- 4-1985/95	99,650
» » » »	1- 5-1985/95	99,675
» » » »	1- 5-1990/95	99,800
» » » »	1- 6-1985/95	99,350
» » » »	1- 7-1985/95	99,375
» » » »	1- 7-1990/95	99,325
» » » »	1- 8-1985/95	99,100
» » » »	1- 9-1985/95	99 -
» » » »	1-10-1985/95	99,725
» » » »	1-11-1985/95	99,750
» » » »	1-12-1985/95	99,425
» » » »	1- 1-1986/96	99,600
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,450
» » » »	1- 2-1986/96	99,725
» » » »	1- 3-1986/96	99,925
» » » »	1- 4-1986/96	100 -
» » » »	1- 5-1986/96	99,925
» » » »	1- 6-1986/96	99.650
» » » »	1- 7-1986/96	99,075
» » » »	1- 8-1986/96	98,925
» » » »	1- 9-1986/96	99,050
» » » »	1-10-1986/96	97.925
» » » »	1-11-1986/96	98
» » » »	1-12-1986/96	98,050
» » » »	1- 1-1987/97	98,200
» » » »	1- 2-1987/97	98,350
» » » »	18- 2-1987/97	98,325
» » » »	1- 3-1987/97	98,875
» » » »	1- 4-1987/97	99
» » » »	1- 5-1987/97	99,050
» » » »	1- 6-1987/97	98,775
» » » »	1- 7-1987/97	98 --
» » » »	1- 8-1987/97	97,800
» » »	1- 9-1987/97	98

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,650
» » »	11,50%	21-12-1991	99,650
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,625
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,500
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,200
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,275
» » »	12,50%	17- 3-1992	100,050
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,300
» » »	11,00%	1- 4-1992	99 —
» » »	12.50%	1- 4-1992	100,125
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,100
» » »	12,50%	18- 4-1992	100,100
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1992	100,300
» » »	12.50%	17- 5-1992	100,200
» » »	9.15%	1- 6-1992	98,600
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,450
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,325
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,250
» » »	12,50%	1-10-1992	100,250
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,925
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	99,925
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,975
» » »	12.50%	17-11-1993	99,800
» » »	12,50%	1-12-1993	99.900
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,700
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,700
» » »	12.50%	1- 2-1990/94	99,525
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,700
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,575
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,525
» » »	12.50%	1- 6-1990/97	99,425
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,400

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,900
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	99,125
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,600
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	102.225
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100 --
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	101,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,200
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,325
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,350
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,250
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,725
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,010
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96 --
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	103,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	98,700
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,275
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,275
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,500
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,750
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105 --
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100.500

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M10051

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.429.529.395		
Gestione di bilancio	Entrate finali	76.228.626.147.517		— 13.681.642.886.225
	Spese finali		89.910.269.033.742	
	Rimborso di prestiti		27.680.753.943.854	
	Accensione di prestiti	56.872.842.152.635		
	TOTALE	133.101.468.300.152	117.591.022.977.596	15.510.445.322.556
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	674.830.508.084.089	684.334.144.194.035	— 9.503.636.109.946
	Crediti di tesoreria	188.456.323.629.230	194.535.685.668.697	— 6.079.362.039.467
	TOTALE	863.286.831.713.319	878.869.829.862.732	— 15.582.998.149.413
TOTALE COMPLESSIVO		996.659.729.542.866	996.460.852.840.328	
Fondo di cassa al 31 marzo 1991			198.876.702.538	
TOTALE A PAREGGIO		996.659.729.542.866	996.659.729.542.866	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 31 marzo 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	271.429.529.395	198.876.702.538	— 72.552.826.857
Crediti di tesoreria	234.008.085.548.773	240.087.447.588.240	+ 6.079.362.039.467
TOTALE	234.279.515.078.168	240.286.324.290.778	+ 6.006.809.212.610
Debiti di tesoreria	771.985.775.555.545	762.482.139.445.599	+ 9.503.636.109.946
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537.706.260.477.377	— 522.195.815.154.821	— 15.510.445.322.556

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in milioni di lire) al 31 marzo 1991: L. 1.458.678.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie................	62.765.000.000.000 *				
TITOLO II — Entrate extra tributarie............	13.170.265.185.675 *				
ENTRATE CORRENTI	75.935.265.185.675 *	TITOLO I — Spese correnti	81.475.936.874.293	Risparmio pubblico....	— 5.540.671.688.618 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	293.360.961.842 *	TITOLO II — Spese in conto capitale.........	8.434.332.159.449		
ENTRATE FINALI...	76.228.626.147.517	SPESE FINALI...	89.910.269.033.742	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 13.681.642.886.225
		TITOLO III — Rimborso di prestiti...............	27.680.753.943.854		
ENTRATE FINALI...	76.228.626.147.517	SPESE COMPLESSIVE.	117.591.022.977.596	Ricorso al mercato....	— 41.362.396.830.079
TITOLO IV — Accensione di prestiti............	56.872.842.152.635				
ENTRATE COMPLESSIVE..................	133.101.468.300.152	SPESE COMPLESSIVE.	117.591.022.977.596	Saldo di esecuzione del bilancio	15.510.445.322.556

* Dati provvisori

91A2190

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
ORO						
I - In cassa . . . . . L.			1.961.421.123.435			
II - In deposito all'estero . . . . . »			19.395.068.465.629	21.356.489.589.064		
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . . . L.				7.360.778.684.554		
CASSA . . . . . »				5.977.983.615		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I Risconto di portafoglio:						
— ordinario . . . . . L.		239.093.322.077				
— ammassi . . . . . »		2.533.124.929.210	2.772.218.251.287			
II — Anticipazioni:						
— in conto corrente . . . . . L.		468.673.664.531				
— a scadenza fissa . . . . . »						
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . . . »		1.454.998.975.000	1.923.672.639.531			
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . . . L.				4.695.890.890.818		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI . . . . . L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I ECU . . . . . L.			10.079.595.483.970			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise . . . . . L.		2.143.530.659				
corrispondenti in conto corrente . . . . . »		904.366.313.157				
— depositi vincolati . . . . . »		135.118.577.648				
diverse . . . . . »		2.312.106.052.339	3.353.734.473.803	13.433.329.957.773		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . . . L.				2.796.230.078.245		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . . . L.			64.245.897.202.152			
II - Conti speciali . . . . . »			2.423.019.580.971	66.668.916.783.123		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . . . L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . . . »				69.664.440.384.043		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . . . »				792.066.738.940		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I — Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità . . . . . L.		68.930.529.646.756				
— per investimento delle riserve statutarie . . . . . »		2.209.844.989.357				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »		2.104.945.856.585	73.245.320.492.698			
II Titoli di società ed enti:						
per investimento delle riserve statutarie . . . . . L.		96.453.783.492				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »		784.378.607.245	880.832.390.737			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	282.798.478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	155.458.094.873	155.740.893.351				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	39.742.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	30.576.651.841	70.319.496.257				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie . L.	396.430.705.254					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »	469.421.876.251	865.852.581.565	1.091.912.971.113	75.218.065.854.548		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . . . L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I - Ad uso degli uffici . . . . . L.			3.007.297.819.088			
II — Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . . . »			506.400.197.931	3.513.698.017.019		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) . . . . . L.				28.224.839.703		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili . . . . . L.			116.359.863.179			
II - Impianti . . . . . »			239.048.402.734			
III - Monete e collezioni . . . . . »			707.195.088	356.115.461.001		
PARTITE VARIE						
I - Biglietti banca in fabbricazione . . . . . L.			—			
II - Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:						
— completati . . . . . L.		42.960.760.493				
in allestimento . . . . . »		23.171.026.652	66.131.787.145			
III Oneri pluriennali in ammortamento . . . . . L.			8.547.575.914			
IV - Debitori diversi . . . . . L.			454.521.278.414			
V - Altre . . . . . »			1.427.371.959.119	1.956.572.600.592		
RATEI . . . . . L.				2.680.158.635.590		
RISCONTI . . . . . »				—		
SPESE DELL'ESERCIZIO . . . . . »				374.781.773.996		
L.				271.401.738.272.624		
CONTI D'ORDINE						
I — Titoli ed altri valori:						
— a garanzia . . . . . L.		5.895.650.853.918				
— altri . . . . . »		1.332.850.315.311.212	1.338.745.966.165.130			
II Depositari di titoli e valori:						
- interni . . . . . L.		16.082.523.000				
— esteri . . . . . »		8.527.788.475.945	8.543.870.998.945			
III — Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . . . L.			2.770.408.852.081			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
- titoli . . . . . L.		8.441.200.000.000				
— corrispondenti interni . . . . . »		—				
- corrispondenti esteri . . . . . »		5.438.603.694.600	13.879.803 694.600			
V — Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
— titoli . . . . . L.		1.971.100.000.000				
— valute e lire . . . . . »		5.393.978.200.000	7.365.078.200.000			
VI - Ordini in corso:						
— acquisti di valute . . . . . L.		243.470.828.848				
lire a fronte vendite di valute . . . . . »		203.232.607.500				
acquisti di titoli . . . . . »						
— lire a fronte vendite di titoli . . . . . »			446.703.436.348			
VII — Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . . . L.			97.300.967.948	1.371.849.132.315.052		
TOTALE . . . L.				1.643.250.870.587.676		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

91A2191

31 marzo 1991 PROVVISORIA

PASSIVO

Voce				Differenze in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	Differenze in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE . . . L.			70.455.669.209.000		
VAGLIA CAMBIARI . . . »			772.146.559.000		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I - Ordini di trasferimento . . . L.					
II Altri. . . . »		1.315.687.707	1.315.687.707		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I - Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria . . . L.		126.484.949.628.689			
II Di altri enti . . . »		184.931.003.268	126.669.880.631.957		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I - Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta . . . L.		2.584.053.906.909			
II - A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita . . . »		7.985.301			
III - Conti vincolati investimenti all'estero . . . »		194.445			
IV - Società costituende. . . . »		2.741.891.709			
V Per debordo del massimale sugli impieghi . . . »					
VI Altri. . . . »		42.997.037.601	2.629.801.015.965		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . L.			78.323.950.921		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			179.447.514.774		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . »					
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			2.423.019.550.971		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I - Depositi in valuta estera . . . L.		4.165.751.177			
II Conti dell'estero in lire . . . »		205.218.669.806	209.384.420.983		
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			10.157.008.762.799		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . »					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			326.661.554.803		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . L.		24.955.275.113.569			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . »		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio . . . »		254.919.178.078			
IV Oscillazione cambi . . . »		2.431.133.844.697			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R. . . . »		248.768.741.848			
VI Oscillazione titoli . . . »		5.341.244.218.659			
VII Copertura perdite eventuali. . . . »		2.403.006.748.480			
VIII Assicurazione danni . . . »		926.691.685.925			
IX - Ricostruzione immobili . . . »		1.959.098.746.417			
X Rinnovamento impianti . . . »		711.250.000.000			
XI Imposte . . . »		2.273.886.799.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		4.166.241.000.000			
XIII - Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		1.670.167.216			
XIV - Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto. . . . »		957.616.168	46.854.939.137.203		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.			610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »			99.181.735.431		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			164.196.864.060		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R. . . . »			19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI . . . »			4.769.617.818		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi . . . L.		67.207.672.627			
II Altre . . . »		763.396.159.257	830.603.831.884		
RATEI . . . L.			353.813.042.297		
RISCONTI . . . »			-		
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			1.419.270.295.630		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			1.534.599.145.688		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72 . . . »			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408 »			1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29 DICEMBRE 1990, N. 408. . . . »			243.443.137.377		
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE . . . »			670.324.534.212		
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			2.088.801.693.264		
L.			271.401.738.272.624		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori . . . L.		1.338.745.966.165.130			
II - Titoli e valori presso terzi . . . »		8.543.870.998.945			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		2.770.408.852.081			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):					
titoli . . . L.	8.441.200.000.000				
valuta e lire . . . »	5.438.603.694.600	13.879.803.694.600			
V - Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):					
titoli . . . L.	1.971.100.000.000				
corrispondenti interni . . . »	-				
corrispondenti esteri . . . »	5.393.978.200.000	7.365.078.200.000			
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute . . . L.	243.470.828.848				
vendite di valute . . . »	203.232.607.500				
lire a fronte acquisti di titoli. . . . »	—				
vendite di titoli . . . »		446.703.436.348			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza . . . L.		97.300.967.948	1.371.849.132.315.052		
TOTALE . . . L.			1.643.250.870.587.676		

Il Ragioniere generale GIANNOCCOLI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di proroga della dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Bolzano, Campobasso, Napoli e Treviso.

Con decreto ministeriale n. 1/3542 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Bolzano è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 3.109.488.645 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 12.437.954.581, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 12.541.511.521 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Bolzano darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3548 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Campobasso è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 1.970.564.445 pari al 50% dell'importo richiesto di L. 3.941.128.889, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 3.979.634.047 iscritto a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Campobasso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3506 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *A* della provincia di Napoli è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 16.740.080.917 pari al 50% dell'importo richiesto di lire 33.480.161.825, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 33.491.776.486 iscritto a ruolo a nome della ditta S.r.l. Arco Metalli con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3507 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 4.265.856.000 pari al 25% dell'importo richiesto di L. 17.063.424.460, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/3152 del 27 marzo 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *unico* della provincia di Treviso è concessa proroga della dilazione del versamento delle entrate disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per l'ammontare di L. 14.635.736.821.050 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 15.104.777.922.188 iscritto a nome dei contribuenti Brunello Silvio e Brunello Bruno con revoca alla scadenza di novembre 1991.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Treviso darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A2154

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della personalità giuridica alla casa salesiana «Istituto salesiano San Callisto», in Roma

Con decreto ministeriale 7 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991, registro n. 18 Interno, foglio n. 289, è stata conferita la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla casa salesiana «Istituto salesiano San Callisto», con sede in Roma.

91A2196

Conferimento della personalità giuridica alla fondazione di religione denominata «Accademia Nicolò Cusano», in Bressanone, ed autorizzazione alla stessa ad accettare due donazioni.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991, registro n. 18 Interno, foglio n. 288, è stata conferita la personalità giuridica civile e approvato lo statuto alla fondazione di religione denominata «Accademia Nicolò Cusano», con sede in Bressanone (Bolzano). L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare le donazioni disposte dalla diocesi di Bolzano-Bressanone, con sede in Bolzano e dal «Fondo studi Paolo Norz» per il seminario maggiore vescovile di Bressanone, con sede in Bressanone (Bolzano), con atti pubblici in data 11 aprile 1988, n. 91161 di repertorio e 14 aprile 1988, n. 91179 di repertorio, entrambi per notaio Giovanni Nicolodi, consistenti in immobili siti in Bressanone, descritti nella perizia giurata in data 31 marzo 1987 dell'arch. Enrico Lussei e valutati complessivamente L. 4.700.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bolzano.

91A2197

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, recante: «Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 1991).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche in corrispondenza delle sotto indicate pagine della suddetta *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 16, all'art. 6, comma 1, dove è scritto: «... 648-bis, 648-ter, del codice penale ...», leggasi: «... 648-bis, 648-ter del codice penale ...»;

alla pag. 22, all'art. 21, comma 1:

alla lettera *b*), dove è scritto: «... la collaborazione del *Ministro* dell'interno. ...», leggasi: «... la collaborazione del *Ministero* dell'interno ...»;

alla lettera *d*), dove è scritto: «... di cui alle lettere a), b) *ed e*) ...», leggasi: «... di cui alle lettere a), b) *e c*) ...»:

alla lettera *e*), dove è scritto: «... all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la *criminalità* di tipo mafioso.», leggasi: «... all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la *delinquenza* di tipo mafioso.».

91A2235

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r l.
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
~~Viale Civiltà del Lavoro 124~~
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189